

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che stabilisce che il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 1999, il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettanti ai componenti delle predette commissioni tributarie;

Visto l'art. 44-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 32 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede la corresponsione al giudice unico, di cui al comma 1 del medesimo art. 44-bis di un compenso, per ogni ricorso definito nella qualità, uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali;

Udito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 30 marzo 1999;

DECRETA

Articolo 1

1. Il compenso fisso mensile spettante, per l'anno 1999, a ciascun componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni di primo e di secondo grado delle province di Trento e Bolzano è determinato nella misura di:

- a) lire 700.000 per il presidente di commissione;
- b) lire 600.000 per il presidente di sezione;
- c) lire 550.000 per il vicepresidente di sezione;
- d) lire 500.000 per il giudice.

Il compenso di cui al presente comma spettante al presidente di commissione non è cumulabile con quello spettante al presidente di sezione.

2. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, per l'anno 1999, in lire 110.000, oltre la maggiorazione di lire 3.000 da corrispondere, a

titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, a ciascun componente residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione.

Dal compenso aggiuntivo di lire 110.000, vanno detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote:

- a) il 5% per il presidente;
- b) il 3% per il presidente di sezione;
- c) il 2% per il vicepresidente di sezione;
- d) il 5% per l'estensore.

La restante parte del compenso globale è suddivisa in parti uguali fra tutti i componenti del collegio giudicante.

3. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo di cui al comma 2 spetta al solo estensore del provvedimento ed è stabilito, per l'anno 1999, in lire 20.000, oltre la maggiorazione di lire 3.000 a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute nel caso in cui l'estensore sia residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione.

4. Il compenso aggiuntivo spettante al giudice unico, di cui alla premessa, è stabilito in misura pari a quello determinato nel comma 2 del presente articolo, previa detrazione delle sole quote previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2 per il presidente di commissione, il presidente ed il vicepresidente di sezione.

5. Gli importi di cui ai commi 1, 2 3 e 4 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 100 miliardi, si provvede con i fondi iscritti nel capitolo 3450 - Tabella 04 - unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Entrate" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999.

Roma, 14 dicembre 1999

Il Ministro del Tesoro
del Bilancio e della
Programmazione Economica
Giuliano Amato

Il Ministro delle Finanze

Vincenzo Visco

